

Udine, 28/10/2025

Oggetto: novità in materia di dimissioni in prova

Circolare numero 020/2025

In breve

La Corte di cassazione e il Ministero del Lavoro hanno di recente chiarito due importanti aspetti relativi alle dimissioni in prova: da un lato è stato affermato che anche tali dimissioni sono efficaci solo se rassegnate con il modello telematico, dall'altro che necessitano di convalida presso l'ITL anche le dimissioni in prova rassegnate dalla madre gestante e dai genitori di bambini fino a 3 anni di età.

Approfondimento

Dimissioni in prova solo con il modello telematico e diritto alla revoca entro sette giorni.

Come si ricorderà, dopo l'entrata in vigore delle c.d. "dimissioni telematiche", il Ministero del Lavoro aveva escluso le dimissioni in prova dall'obbligo di utilizzo di questa procedura, lasciando il lavoratore libero di manifestare la sua volontà di recesso senza formalità (Circolare 12/2016).

Con l'ordinanza n. 24991 del 11/09/2025, invece, la Corte di cassazione ha chiarito che le eccezioni all'obbligo di uso del modello telematico per rassegnare le dimissioni sono tassative e non suscettibili di applicazione analogica; per tale ragione, non essendo le dimissioni in prova esplicitamente escluse dal campo di applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 151/2015, anch'esse sono efficaci solo se rassegnate mediante il modulo telematico ministeriale.

La Corte ha inoltre chiarito che anche le dimissioni in prova possono essere revocate dal lavoratore entro 7 giorni dalla loro trasmissione.

Convalida delle dimissioni in prova per donne incinte e genitori fino a 3 anni di età del minore.

Il comma 4 dell'art. 55 del D.Lgs. 151/2001 (cd. Testo unico della maternità e della paternità) prevede che le dimissioni rassegnate da una donna incinta o dal genitore – anche adottivo - di un bambino fino a 3 anni di età, devono essere convalidate presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro. La norma precisa che tali regole si applicano anche alle risoluzioni consensuali nelle quali sia coinvolta una lavoratrice o un lavoratore che si trova in una delle condizioni sopra indicate.

Rimaneva incerto nella prassi se fosse necessario applicare la procedura di convalida anche alle dimissioni in prova; con la Nota n. 14744 del 13/10/2025, il Ministero del Lavoro ha chiarito che le disposizioni relative alla convalida si applicano anche in questo caso.

Pur nel silenzio del Ministero, stante l'analogia della *ratio*, questo Studio ritiene che alla regola della convalida (qui chiamata conferma) siano condizionate anche le dimissioni in prova presentate dalla lavoratrice tra la richiesta di pubblicazioni di matrimonio e un anno dopo la sua celebrazione ovvero entro un anno dalla celebrazione dell'unione civile.

Dott. Riccardo Canu Dott.sa Elena Zanon P.Az. Roberta Gregoris Dott. Massimiliano Caprari